

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

### TRA

**Il Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”**, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Eligio Daniele Castrizio, nato a Reggio Calabria (RC) il 03/04/1964, C.F. CSTLDN64D03H224U, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto in Via Sant’Antonio, Bova (RC)

### E

**Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell’Università degli Studi di Messina**, rappresentato dal Direttore Prof. Giuseppe Giordano, nato a Messina il 15/03/1961, c.f. GRDGPP61C15F158X.

#### **Premesso che:**

- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati per svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

- il DiCAM ha, tra le proprie finalità la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e della didattica internazionale;

il DiCAM vanta dagli anni ’80 del secolo scorso una tradizione di studi nel campo della lingua greco-calabra, oltre che nella storia e nella ricerca archeologica e storico-artistica del territorio;

Il Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs” si occupa dello studio, della conservazione e della divulgazione delle testimonianze della cultura greca di Calabria e della storia del territorio, oltre che della divulgazione delle ricerche scientifiche di grandi linguisti, quali Gerhard Rohlfs e possiede una ricca biblioteca specialistica;

le parti hanno reciproco interesse a sviluppare percorsi comuni e condivisi di partecipazione alle attività di studio e di ricerca, utilizzando i più avanzati metodi di indagine, in uno spirito di

collaborazione che permetta di valorizzare al meglio il patrimonio culturale custodito presso il Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”;

le attività previste dal presente accordo devono intendersi come deputate ad assicurare scambi di esperienze e di collaborazioni professionali, necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

### **Tanto premesso si conviene quanto segue:**

#### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione scientifica.

#### **ART. 2 – Obiettivi e finalità della ricerca**

2.1 La presente collaborazione avrà per oggetto le seguenti attività:

- la valorizzazione del patrimonio bibliotecario del Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”;
- l'organizzazione di workshop, convegni o conferenze relativi allo studio e alla divulgazione della lingua greca di Calabria e dei beni culturali, archeologici, monumentali e artistici del territorio della Bovesia;
- lo sviluppo di ricerche - anche con modalità interdisciplinari - su temi relativi alla lingua, alla cultura e allo studio storico-archeologico dell'area greca;
- la divulgazione, anche mediante progetti di Terza Missione, dei risultati della ricerca;

#### **ART. 3 – Referenti Scientifici della Convenzione**

3.1 Nell'ambito della presente collaborazione scientifica le Parti nominano i seguenti referenti scientifici:

- il Prof. Eligio Daniele Castrizio per il Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”;
- il Prof. Giuseppe Ucciardello per il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina.

#### **ART. 4 – Diritti di proprietà intellettuale**

4.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

4.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in collaborazione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente collaborazione.

#### **ART. 5 – Ricerca e Pubblicazione**

5.1 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione delle Parti.

5.2 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

#### **ART. 6 – Durata e recesso**

6.1 La durata del presente accordo di collaborazione è di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È espressamente esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito. Le parti, di comune intesa, potranno alla scadenza rinnovare l'accordo mediante nuovo atto scritto.

Resta inteso che ciascuna parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e/o accordi di esecuzione dell'accordo medesimo.

#### **ART. 7 – Oneri**

7.1 Nell'ambito della collaborazione scientifica, per il raggiungimento degli obiettivi comuni dell'accordo non sono previste spese a carico delle Parti. Le Parti si impegnano tuttavia a reperire fondi nazionali ed internazionali, anche in modo congiunto, sui temi di ricerca comuni.

#### **ART. 8 – Garanzie Assicurative**

8.1 Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

8.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

#### **ART. 9 – Sicurezza sul lavoro**

9.1 Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato.

#### **Art. 10 – Comunicazioni**

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- per il Museo della Lingua Greco-Calabra "Gerhard Rohlfs": dcastrizio@unime.it
- per il DiCAM: gucciardello@unime.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

#### **ART. 11 – Codice Etico**

11.1 Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

### **ART. 12 – Controversie**

12.1 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale questione che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'accordo.

12.2 Qualsiasi controversia dovesse, cionondimeno, insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria.

### **ART. 13 – Trattamento dei dati**

13.1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali all'esecuzione del rapporto instaurato.

13.2 Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

### **ART. 14 – Registrazione e spese**

14.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

14.2 La presente Convenzione è soggetta, altresì, al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

### **ART. 15 – Disposizioni generali e finali**

15.1 L'accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24 e s.m.i..

15.2 Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto digitalmente da ambo le Parti.

Per il Museo della Lingua Greco-Calabra

“Gerhard Rohlfs”

Il Direttore pro tempore

Prof. Eligio Daniele Castrizio

Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne

dell'Università di Messina

Il Direttore

Prof. Giuseppe Giordano

